



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

300/A/16183/09/101/21/2 del 15/12/2009



OGGETTO: Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità.
Scorte della Polizia Stradale e scorte tecniche autorizzate
dalla Polizia Stradale.
Modifiche alla circolare prot. n. 300/A/1/45466/101/21/2 del
3 marzo 2006.

- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE
LORO SEDI
- e, per conoscenza,
- ALLE PREFETTURE-UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO
LORO SEDI
- AI COMMISSARIATI DI GOVERNO PER LE PROVINCE
AUTONOME TRENTO-BOLZANO
- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA
VALLE D'AOSTA AOSTA
- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO
CESENA

L'esigenza di semplificare le procedure burocratiche relative all'attività di scorta mista a veicoli eccezionali o a trasporti in condizioni di eccezionalità rende necessario intervenire sulle disposizioni generali impartite con la circolare 300/A/1/45466/101/21/2 del 3 marzo 2006 anche allo scopo di adeguarne le disposizioni alle nuove strategie di intervento della Specialità ed al mutato assetto organizzativo.





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Infatti, può ormai dirsi completato il processo normativo ed organizzativo con il quale l'attività di scorta tecnica svolta dalle imprese private autorizzate si è rivelata oltremodo funzionale alle esigenze delle imprese di trasporto ed ha consentito di garantire efficacemente la sicurezza stradale, recuperando preziose aliquote di personale della Specialità ai servizi di vigilanza stradale.

In questo contesto, perciò, è necessario intervenire sulla procedura per ottenere l'autorizzazione ad avvalersi di una scorta tecnica. Infatti, secondo i principi indicati nella citata circolare, la scorta mista di polizia deve essere concessa solo quando ricorrono particolari esigenze di sicurezza stradale mentre, di regola, tutte le scorte ai veicoli o trasporti eccezionali devono essere delegate alle imprese private autorizzate.

Per semplificare le procedure burocratiche ed allo scopo di ridurre i casi in cui è necessaria la presentazione di fideiussione, i punti 2.1 e 2.2 della circolare richiamata, nonché gli allegati relativi, devono essere sostituiti conformemente alle indicazioni seguenti.

1. Modifiche al punto 2.1. della circolare 300/A/1/45466/101/21/2 del 3 marzo 2006

Il punto 2.1 della circolare in oggetto indicata è sostituito dal seguente:

“2.1. Domanda di autorizzazione ad avvalersi di scorta tecnica

La domanda di autorizzazione ad avvalersi di una scorta tecnica, redatta in carta resa legale e sottoscritta dal titolare dell'impresa che effettua il trasporto ovvero dal proprietario del veicolo o da un suo legale rappresentante, dovrà pervenire alla Sezione di Polizia Stradale competente per territorio nel luogo d'inizio della scorta tecnica almeno 8 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza. Tuttavia, quando si tratta di scorte contenute nell'ambito territoriale di un solo Compartimento o per



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

un itinerario non superiore a 200 km, questo termine sarà ridotto a 4 giorni lavorativi.

Alla domanda (All. 1), che dovrà indicare dettagliatamente l'itinerario del viaggio ed il giorno per il quale si richiede la scorta, dovranno essere allegate:

- le autorizzazioni degli enti proprietari o concessionari delle strade relative ai tratti di strada per i quali è richiesta la scorta e per l'intero percorso, dalla località di effettiva partenza a quella di destinazione finale del trasporto;
- le fotocopie delle carte di circolazione dei mezzi impiegati.

Con una sola domanda potrà essere richiesta l'autorizzazione ad avvalersi di un servizio di scorta tecnica per più trasporti da svolgere nell'ambito di validità dell'autorizzazione a condizione che gli stessi siano già esattamente determinati per numero e che tutti i trasporti siano effettuati con gli stessi veicoli o con veicoli di riserva autorizzati e seguendo lo stesso itinerario. In tale caso, l'impresa richiedente si dovrà impegnare a comunicare alla Sezione del luogo di partenza, la data e l'ora in cui avrà inizio l'attività di scorta, almeno 3 giorni lavorativi antecedenti a ciascun viaggio.

Con la domanda di autorizzazione ad avvalersi di una scorta tecnica, il richiedente dichiarerà di:

- volersi avvalere per l'effettuazione della scorta tecnica di un'impresa autorizzata e di personale abilitato secondo le disposizioni del Disciplinare tecnico per le scorte a veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità di cui al D.M. 18.7.1997 e successive modificazioni;
- essere disposto ad integrare la scorta tecnica con personale della Polizia Stradale, qualora le circostanze lo richiedano, corrispondendone i relativi oneri economici.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- di essere pronto a prestare, se necessario, un'adeguata fidejussione a garanzia delle spese sostenute dall'attività di scorta della Polizia Stradale, secondo le indicazioni di cui al successivo punto 2.2.

La domanda potrà essere sottoscritta e presentata direttamente dal richiedente o per mezzo di un'agenzia d'affari o di consulenza automobilistica ovvero avvalendosi di una persona munita di mandato scritto. In questi ultimi casi, la richiesta dovrà essere compilata in modo che sia ben individuabile l'impresa richiedente in nome e per conto della quale l'istanza è stata presentata e che effettuerà il trasporto eccezionale o porrà in circolazione il veicolo eccezionale; alla richiesta, in ogni caso, dovrà essere allegata la delega scritta del rappresentante legale della stessa impresa.”

Per effetto delle modifiche sopraindicate, l'allegato 1 della circolare di cui all'oggetto è sostituito con l'allegato 1 della presente.

2. Modifiche al punto 2.2. della circolare 300/A/1/45466/101/21/2 del 3 marzo 2006

Il punto 2.2 della circolare in oggetto indicata è sostituito dal seguente “

“2.2. Fidejussione a garanzia delle spese

Qualora sia prevista la scorta mista di Polizia Stradale, la Sezione che riceve la domanda di autorizzazione ad avvalersi di una scorta tecnica, nei 3 giorni lavorativi precedenti a quello dell'inizio del viaggio, deve chiedere all'impresa di trasporto la presentazione di una fidejussione a garanzia del credito. Infatti, secondo quanto previsto dall'art. 68 del D.P.R. 7.8.1992 n. 417 e successive modificazioni, l'impresa che effettua il trasporto e che richiede la scorta della Polizia Stradale deve fornire idonea garanzia del pagamento delle spese relative all'eventuale servizio di scorta della Polizia Stradale stessa. Richiamando le disposizioni impartite sull'argomento con



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

la nota n. 300/A/37633/115/19 del 25.11.1992 e ad integrazione delle stesse, si precisa quanto segue:

- a) il titolo fidejussorio, sia per singolo servizio di scorta che globale, potrà essere garantito da un istituto di credito o da un'assicurazione; dal titolo dovrà risultare chiaramente la garanzia a favore dell'impresa che effettua il trasporto o del proprietario del veicolo eccezionale nominativamente individuati. Non potranno essere consentiti titoli in cui la garanzia è fornita dalla stessa impresa che effettua le scorte anche se richiedente il servizio;
- b) nel documento dovrà essere sempre inserita la clausola che lo svincolo del garante o la restituzione del titolo sarà subordinata ad espressa comunicazione da parte della Sezione o del Compartimento beneficiario;
- c) alla scadenza del periodo di validità della garanzia e prima di svincolare il garante, il Compartimento beneficiario verificherà che l'impresa garantita abbia adempiuto completamente a tutte le obbligazioni derivanti dai servizi di scorta da chiunque prestati;
- d) decorsi 15 giorni dalla prima notifica della nota di addebito senza che sia avvenuto il pagamento, il Dirigente la Sezione notificherà all'impresa di trasporto un sollecito di pagamento. Trascorsi inutilmente ulteriori 10 giorni, procederà ad attivare il garante risultante dal titolo fidejussorio nelle forme richieste da questo per il recupero del credito. Per le fidejussioni globali, verrà interessato il Compartimento per l'attivazione della garanzia e per l'adozione di ogni altra misura ritenuta opportuna a tutela dei crediti."

3. Entrata in vigore delle nuove disposizioni

Le disposizioni della presente circolare si applicano alle domande di autorizzazione ad effettuare le scorte tecniche presentate dopo il 11.1.2009. Le domande presentate fino a tale data, ove possibile, potranno essere



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

adeguate alla nuova procedura conformemente alle direttive impartite dai Dirigenti del Compartimenti e nei limiti delle disponibilità locali.

p. IL CAPO POLIZIA

DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Ficioli

PG/aV

ALLA SEZIONE POLIZIA STRADALE DI _____

OGGETTO: Richiesta autorizzazione ad avvalersi di servizio di scorta
tecnica.

- La sottoscritta Ditta/Impresa _____
con sede in _____
in qualità di proprietaria dei veicoli eccezionali sotto indicati ovvero
incaricata di effettuare il trasporto in condizione di eccezionalità con
i veicoli sottoindicati;
- La sottoscritta Ditta/Impresa _____
con sede in _____
delegata, con atto scritto allegato in copia alla presente, ad agire in
nome e per conto della Ditta/Impresa _____
con sede in _____
proprietaria dei veicoli eccezionali sotto indicati ovvero incaricata di
effettuare il trasporto in condizione di eccezionalità con i veicoli
sottoindicati;

CHIEDE (¹)

- di essere autorizzata ad avvalersi
 di autorizzare l'impresa che rappresenta ad avvalersi,

a proprie spese e sotto la sua responsabilità, di un'impresa autorizzata ad
effettuare servizi di scorta tecnica per il veicolo eccezionale o trasporto in
condizioni di eccezionalità sottoindicato, costituito da:

TRATTORE
SEMI - RIMORCHIO

targa _____

targa _____

ed un carico costituito da: _____

(¹) Barrare il caso che ricorre.

avente le seguenti dimensioni massime:

- Lunghezza _____
- Larghezza _____
- Altezza _____
- Peso complessivo _____

L'autorizzazione è richiesta ⁽²⁾:

- per un solo viaggio con partenza da _____
ed arrivo a _____
seguendo il sottodescritto itinerario:

con partenza il giorno _____ alle ore _____

- per numero _____ viaggi da effettuarsi, conformemente alle allegate autorizzazione degli enti proprietari o concessionari delle strade, nel periodo compreso tra _____ e _____. Ciascun viaggio sarà effettuato seguendo il sottodescritto itinerario:

La data e l'orario di partenza saranno comunicati *entro 3 giorni lavorativi* antecedenti alla data di partenza.

Si dichiara altresì:

- di avvalersi per l'effettuazione della scorta tecnica di un'impresa autorizzata e di personale abilitato secondo le disposizioni del Disciplinare tecnico per le scorte a veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità di cui al D.M. 18.7.1997 e successive modificazioni;

⁽²⁾ Barrare solo il caso che ricorre.

- di essere disposta ad integrare la scorta tecnica con personale della polizia stradale, qualora le circostanze lo richiedano, corrispondendone i relativi oneri economici.
- di essere pronta a prestare, se necessario, un'adeguata fidejussione a garanzia delle spese sostenute dall'attività di scorta della polizia stradale, secondo le indicazioni di cui al punto 2.2 della circolare n. 300/A/1/45466/101/21/2 del 3 marzo 2006 e successive modificazioni.

Si allegano copie delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 10 C.d.S.
da _____ (indicare gli Enti).